REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1989

che stabilisce le modalità del pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate e in particolare le norme relative al prezzo minimo da versare ai produttori di fecola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/89 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1008/86, è necessario stabilire le condizioni e le modalità del versamento del premio ai produttori di fecola di patate;

considerando che è necessario determinare i modi in cui il produttore di fecola deve fornire la prova dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati, precisando il loro tenore di fecola e le condizioni del versamento al produttore di patate del prezzo minimo che gli spetta;

considerando che il peso netto delle patate viene determinato negli Stati membri in base a tre metodi diversi, che secondo l'esperienza acquisita danno tutti risultati ugualmente soddisfacenti; che tali tre metodi possono essere ammessi ed applicati congiuntamente;

considerando che è necessario escludere dal beneficio del premio le patate completamente inutilizzabili per la produzione della fecola ed applicare, in presenza di patate di calibro insufficiente a consentire una resa normale nella trasformazione, una certa riduzione del peso netto, preso in considerazione per la determinazione del prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare per il quantitativo di patate necessario per produrre una tonnellata di fecola;

considerando che è opportuno che i principali elementi relativi alle operazioni di presa in consegna siano indicati, a cura dei produttori di fecola, in una bolletta di presa in consegna e ricapitolati in una distinta di pagamento, affinché sia possibile determinare gli elementi necessari per il versamento del premio e per la verifica della fondatezza del versamento;

considerando che i controlli che si devono effettuare sulle patate, in particolare per determinare il tenore di fecola, richiedono infrastrutture di cui dispongono soltanto i produttori di fecola; che è opportuno che le operazioni siano eseguite presso gli stabilimenti di produzione della fecola o presso i relativi centri di presa in consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro;

considerando che il corretto funzionamento del regime di premi può, tuttavia, essere garantito solo prevedendo il controllo di tutte le operazioni che danno diritto al premio da parte delle autorità nazionali, nonché l'applicazione di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di frode o di colpa grave;

considerando che, in seguito all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86 (6), si deve abrogare il regolamento (CEE) n. 1058/86 della Commissione, del 24 luglio 1968, che reca modalità d'applicazione del regolamento n. 371/67/CEE, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per la fecola di patate (7) ed il regolamento (CEE) n. 1603/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate ed abroga il regolamento (CEE) n. 1809/78 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presa in consegna delle patate fornite ai produttori di fecola si effettua presso gli stabilimenti di produzione della fecola o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono eseguite al momento della consegna e sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 2

1. Il peso lordo delle patate è determinato, quando tale operazione sia resa necessaria dall'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.
(4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 13.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
(6) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 32.
(8) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 58.
(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

2. Il peso netto delle patate è determinato in base ai metodi definiti nell'allegato I.

Articolo 3

1. Il premio per i produttori di fecola di patate è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II.

Quando il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann's o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che figura su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Quando le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, denominate in appresso « granaglie », il peso netto preso in considerazione per la determinazione del prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue :

Percentuale di granaglie	Percentuale di riduzione
26 — 30 %	10 %
31 — 40 %	15 %
41 — 50 %	20 %

Se le partite contengono più del 50 % di granaglie, sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie è determinata insieme al peso netto.

Articolo 4

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base al peso sott'acqua corrispondente a 5 050 g di patate consegnate.

L'acqua utilizzata deve essere pulita, non deve esservi aggiunto alcun elemento e la sua temperatura deve essere compresa tra 9 e 18 gradi centigradi.

Articolo 5

1. Durante le operazioni di presa in consegna, il produttore di fecola compila una bolletta di presa in consegna, che contiene almeno gli elementi elencati in appresso, purché questi risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli che precedono ; il produttore di fecola conserva tale bolletta per l'eventuale presentazione all'organismo incaricato del controllo dei premi e ne rilascia un duplicato al produttore o, se del caso, al suo mandatario :

— data di consegna,
— numero della consegna,
— nome e indirizzo del produttore di patate,
— peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso lo stabilimento di produzione della fecola o presso il relativo centro di presa in consegna,
— peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,
— peso lordo della fornitura,
— riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,
— riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,
— percentuale di granaglie,
— peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),
— tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,
— prezzo unitario da versare.

2. La bolletta di presa in consegna è compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore.

Articolo 6

Il produttore di fecola compila, per ogni fornitore (produttore) di patate, una distinta di pagamento riassuntiva contenente in particolare i seguenti dati :

— ragione sociale dello stabilimento di produzione della fecola,
— nome e indirizzo del produttore di patate,
— numero del contratto di produzione, se del caso,
— data e numero delle bollette di presa in consegna,
— peso netto di ogni consegna, previe le eventuali riduzioni di cui all'articolo 5,
— prezzo unitario per fornitura,
— importo totale da pagare al produttore di patate,
— somme versate al produttore di patate e data dei versamenti,
— firma e timbro del produttore di fecola.

Articolo 7

Il premio di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1008/86 viene versato ai produttori di fecola di patate della Comunità, a condizione che essi dimostrino :

a) che la fecola di patate per la quale viene chiesto il premio è stata prodotta nella Comunità nel corso della campagna in questione, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo ;

b) che al produttore di patate è stato versato un importo non inferiore a quello di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1008/86, al momento della consegna allo stabilimento, per il quantitativo di patate necessario per produrre ciascuna tonnellata di fecola per la quale viene richiesto il premio.

La prova di cui alla lettera b) viene fornita presentando la distinta riassuntiva di cui all'articolo 6, corredata o dall'attestato di pagamento rilasciato dal produttore di patate o da un documento rilasciato dall'ente finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine del produttore di fecola e che certifichi l'avvenuto pagamento.

Articolo 8

Il premio è pagato dallo Stato membro sul cui territorio è stata prodotta la fecola di patate, entro i quattro mesi successivi alla data della presentazione delle prove previste dall'articolo 7.

Articolo 9

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, lo Stato membro istituisce un regime di controllo destinato alla verifica in loco della realtà delle operazioni determinanti il diritto al premio. Ai fini dei controlli, i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria dei produttori di fecola, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli riguardano in ogni periodo di trasformazione tutte le operazioni realizzate sul 10 % almeno del quantitativo di patate consegnato al produttore di fecola.

2. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 7 non sono stati rispettati dal produttore di fecola, questi, salvi i casi di forza maggiore, viene escluso dal beneficio del premio per tutta la campagna di cui trattasi.

Articolo 10

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1058/68 e (CEE) n. 1603/79.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Metodo A

Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè : superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

Metodo B

Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C

1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

   Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione : il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

   Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Peso húmedo 5 050 g de patatas (en gramos)	Contenido en fécula de la patata (en porcentaje)	Cantidad necesaria de patatas para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Prima que deberá percibir el fabricante de fécula por 1 000 kg de patatas (en ecus)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Præmie at betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in kg)	Dem Stärkehersteller für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in Ecu)
Βάρος υπό τό ύδωρ 5 050 γρ γεωμήλων (σέ γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σέ άμυλο τού γεωμήλου (%)	Ποσότητα γεωμήλων απαραίτητη γιά παραγωγή 1 000 χγρ αμύλου (σέ χιλιόγραμμα)	Πριμοδότηση πρός πληρωμή στόν παραγωγό γιά 1 000 χγρ γεωμήλων (σέ Ecu)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (in ecus)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kilogrammes)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en écus)
Peso sott'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore di fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria per la fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Premio da versare al fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in gram)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in percent)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Te ontvangen premie door de zetmeelproducent per 1 000 kg aardappelen (in ecu)
Peso debaixo de água de 5 050 g de batatas (em gramas)	Teor de fécula da batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Prémio a pagar ao produtor de fécula por 1 000 kg de batatas (em ecus)
1	2	3	4
352	13,0	6 533	2,86
353	13,1	6 509	2,87
354	13,1	6 486	2,88
355	13,2	6 463	2,89
356	13,2	6 439	2,90
357	13,3	6 416	2,91
358	13,3	6 393	2,93
359	13,4	6 369	2,94
360	13,4	6 346	2,95
361	13,5	6 322	2,96
362	13,5	6 299	2,97
363	13,6	6 276	2,98
364	13,6	6 252	2,99
365	13,7	6 229	3,00
366	13,7	6 206	3,01
367	13,8	6 182	3,02
368	13,8	6 159	3,04
369	13,9	6 136	3,05
370	13,9	6 112	3,06
371	14,0	6 089	3,07
372	14,0	6 065	3,08
373	14,1	6 047	3,09
374	14,1	6 028	3,10
375	14,2	6 005	3,11
376	14,2	5 981	3,13
377	14,3	5 963	3,14
378	14,3	5 944	3,15
379	14,4	5 921	3,16
380	14,4	5 897	3,17

1	2	3	4
381	14,5	5 879	3,18
382	14,5	5 860	3,19
383	14,6	5 841	3,20
384	14,6	5 822	3,21
385	14,7	5 799	3,22
386	14,7	5 776	3,24
387	14,8	5 757	3,25
388	14,8	5 738	3,26
389	14,9	5 720	3,27
390	14,9	5 701	3,28
391	15,0	5 682	3,29
392	15,0	5 664	3,30
393	15,1	5 626	3,32
394	15,2	5 607	3,34
395	15,2	5 589	3,35
396	15,3	5 570	3,36
397	15,3	5 551	3,37
398	15,4	5 542	3,37
399	15,4	5 533	3,38
400	15,4	5 523	3,39
401	15,5	5 486	3,41
402	15,6	5 467	3,42
403	15,6	5 449	3,43
404	15,7	5 430	3,44
405	15,7	5 411	3,46
406	15,8	5 393	3,47
407	15,8	5 374	3,48
408	15,9	5 364	3,49
409	15,9	5 355	3,49
410	15,9	5 346	3,50
411	16,0	5 327	3,51
412	16,0	5 308	3,52
413	16,1	5 280	3,54
414	16,2	5 266	3,55
415	16,2	5 252	3,56
416	16,3	5 234	3,57
417	16,3	5 215	3,59
418	16,4	5 206	3,59
419	16,4	5 196	3,60
420	16,4	5 187	3,61
421	16,5	5 150	3,63
422	16,6	5 136	3,64
423	16,6	5 121	3,65
424	16,7	5 107	3,66
425	16,7	5 093	3,67
426	16,8	5 075	3,68
427	16,8	5 056	3,70
428	16,9	5 042	3,71
429	16,9	5 028	3,72
430	17,0	5 000	3,74
431	17,1	4 986	3,75
432	17,1	4 972	3,76
433	17,2	4 963	3,77
434	17,2	4 953	3,78
435	17,2	4 944	3,78
436	17,3	4 930	3,79
437	17,3	4 916	3,80
438	17,4	4 902	3,81
439	17,4	4 888	3,83
440	17,5	4 874	3,84
441	17,5	4 860	3,85
442	17,6	4 846	3,86
443	17,6	4 832	3,87
444	17,7	4 818	3,88
445	17,7	4 804	3,89
446	17,8	4 790	3,90
447	17,8	4 776	3,92
448	17,9	4 762	3,93
449	17,9	4 748	3,94

1	2	3	4
450	18,0	4 720	3,96
451	18,1	4 706	3,97
452	18,1	4 692	3,99
453	18,2	4 685	3,99
454	18,2	4 679	4,00
455	18,2	4 673	4,00
456	18,3	4 645	4,03
457	18,4	4 631	4,04
458	18,4	4 617	4,05
459	18,5	4 607	4,06
460	18,5	4 598	4,07
461	18,6	4 584	4,08
462	18,6	4 570	4,09
463	18,7	4 561	4,10
464	18,7	4 551	4,11
465	18,7	4 542	4,12
466	18,8	4 523	4,13
467	18,9	4 509	4,15
468	18,9	4 495	4,16
469	19,0	4 481	4,17
470	19,0	4 467	4,19
471	19,1	4 458	4,19
472	19,1	4 449	4,20
473	19,2	4 437	4,21
474	19,2	4 425	4,23
475	19,3	4 414	4,24
476	19,3	4 402	4,25
477	19,4	4 390	4,26
478	19,4	4 379	4,27
479	19,5	4 367	4,28
480	19,5	4 355	4,29
481	19,6	4 343	4,31
481,6	19,6	4 337	4,31
482	19,7	4 335	4,31
483	19,7	4 332	4,32
483,2	19,7	4 332	4,32
484	19,8	4 325	4,32
484,8	19,8	4 318	4,33
485	19,9	4 317	4,33
486	19,9	4 311	4,34
486,4	19,9	4 309	4,34
487	20,0	4 305	4,34
488	20,0	4 299	4,35
489	20,1	4 294	4,35
490	20,1	4 290	4,36
491	20,2	4 287	4,36
492	20,2	4 285	4,36
493	20,3	4 283	4,37
494	20,3	4 280	4,37
495	20,4	4 278	4,37
496	20,4	4 276	4,37
497	20,5	4 273	4,38
498	20,5	4 271	4,38
499	20,6	4 266	4,38
500	20,6	4 262	4,39
501	20,7	4 259	4,39
502	20,7	4 257	4,39
503	20,8	4 255	4,39
504	20,8	4 252	4,40
505	20,9	4 248	4,40
506	20,9	4 243	4,41
507	21,0	4 238	4,41
508	21,0	4 234	4,42
509	21,1	4 229	4,42
510	21,1	4 224	4,43
511	21,2	4 219	4,43
511,8	21,2	4 215	4,44
512	21,3	4 214	4,44
513	21,3	4 209	4,44

1	2	3	4
513,7	21,3	4 206	4,45
514	21,4	4 204	4,45
515	21,4	4 199	4,45
515,6	21,4	4 196	4,46
516	21,5	4 194	4,46
517	21,5	4 189	4,46
517,5	21,5	4 187	4,47
518	21,6	4 184	4,47
519	21,6	4 180	4,47
519,4	21,6	4 178	4,48
520	21,7	4 175	4,48
521	21,7	4 170	4,48
521,3	21,7	4 168	4,49
522	21,8	4 165	4,49
523	21,8	4 160	4,50
523,2	21,8	4 159	4,50
524	21,9	4 155	4,50
525	21,9	4 150	4,51
526	22,0	4 145	4,51
527	22,0	4 140	4,52
528	22,1	4 135	4,52
528,8	22,1	4 131	4,53
529	22,2	4 130	4,53
530	22,2	4 125	4,53
530,6	22,2	4 122	4,54
531	22,3	4 119	4,54
532	22,3	4 114	4,55
532,4	22,3	4 112	4,55
533	22,4	4 111	4,55
534	22,4	4 108	4,55
535	22,5	4 103	4,56
536	22,5	4 098	4,56
537	22,6	4 093	4,57
537,8	22,6	4 089	4,57
538	22,7	4 088	4,57
539	22,7	4 083	4,58
539,6	22,7	4 080	4,58
540	22,8	4 078	4,59
541	22,8	4 076	4,59
541,4	22,8	4 075	4,59
542	22,9	4 072	4,59
543	22,9	4 066	4,60
544	23,0	4 061	4,60
545	23,0	4 056	4,61